

## Società civile e società religiosa a vent'anni dal Concordato: il matrimonio(\*)

*Ombretta Fumagalli Carulli*

**Sommario:** 1. Il matrimonio chiave di volta del Concordato lateranense; 2. La revisione concordataria e la sua “parlamentarizzazione”; 3. La controversia diplomatica sul divorzio; 4. La frattura tra società civile e società religiosa; 5. Gli interventi della Corte costituzionale; 6. La ricomposizione della frattura: l’art. 8 dell’Accordo di revisione concordataria; 7. I riflessi paradossali della riforma del diritto internazionale privato; 8. Questioni aperte; 9. Breve riflessione finale.

### *1. Il matrimonio chiave di volta del Concordato lateranense*

“Per avere questo articolo 34 del Concordato saremmo andati a trattare con Belzebù in persona”. Questa esclamazione, inserita a sorpresa da Pio XI in un famoso discorso tenuto all’indomani della Conciliazione, è ricordata in un ormai antico e sempre vivace saggio (dal titolo interrogativo *Fine dell’art. 34 Concordato?*) di un compianto Maestro della nostra Università, che è stato anche il mio Maestro, Orio Giacchi.

Al fine di sottolineare, con la vivacità di un episodio concreto, quanto la materia matrimoniale fosse di essenziale importanza per la Santa Sede nella preparazione e poi conclusione della Conciliazione tra Stato italiano e Chiesa Cattolica, Giacchi scrive: “Non potrò mai dimenticare quella frase pronunciata da Pio XI il 13 febbraio 1929 ai professori e studenti della Università Cattolica, fra i quali ero io studente di secondo anno, e che incise profondamente nel mio animo”.

Nella esclamazione del Pontefice -estemporanea in quanto non prevista nel testo originale del discorso- risuona, insieme alla difesa di irrinunciabili principi, una arguta presa di distanza da chi in quel momento è a capo del Governo. E’ una analoga presa di distanza di quella trasparente dalla più nota frase “l’uomo che la Provvidenza ci fece incontrare” (non, come certa storiografia si ostina a riportare, “l’uomo della Provvidenza”).

Da quel ricordo personale l’illustre ecclesiasticista del nostro Ateneo trae una conclusione generale incontrovertibile, inserendo il Concordato del 1929 nel ventaglio della politica concordataria di Papa Ratti : “Per questo Pontefice, che svolse la sua politica concordataria con tanta ampiezza, comprendendovi Stati democratici come la Cecoslovacchia, la Polonia, l’Austria, la Prussia e la Baviera prima del Nazismo, questo art. 34 era la prima causa della sua convinzione di avere dato con gli Accordi del Laterano ‘Dio all’Italia e l’Italia a Dio’ ”.

---

\* Relazione tenuta al Convegno di Studi, *Società civile e società religiosa a vent’anni dal concordato* (10-12 marzo 2005), presso l’Università Cattolica del S. Cuore di Milano.

L'art. 34, dunque, sin dall'inizio è per la Santa Sede una chiave di volta del Concordato italiano.

E' chiave di volta l'automatismo da esso introdotto in ordine alla efficacia civile del matrimonio canonico e delle cause di nullità ecclesiastiche, sicché tutto ciò che sostanzialmente è matrimonio per la Chiesa lo è anche per lo Stato italiano, gli organi statali sia in sede di trascrizione sia in sede di delibazione dovendosi limitare ad una presa d'atto formale di quanto avvenuto nell'ordinamento canonico.

Ed è chiave di volta perché questo automatismo viene non solo considerato dalla Chiesa, ma condiviso dallo Stato come corollario della natura sacramentale del matrimonio canonico, dell'essere cioè esso non un semplice contratto, ma quel particolare contratto che è elevato da Cristo Signore alla dignità di Sacramento. In virtù di questa natura la Chiesa rivendica la propria giurisdizione contro ogni tentativo dello Stato di escluderne o infragirline l'esclusività.

Nella filigrana dell'articolo 34 è in definitiva l'antichissima dottrina dualistica -teorizzata dai Papi sin da Gelasio I- della sovranità della Chiesa nell'ordine spirituale (al quale ordine appartiene appunto il Sacramento del matrimonio, sia come atto che come rapporto) e della sovranità dello Stato nell'ordine temporale (con la conseguenza nella materia matrimoniale della sottoposizione degli effetti meramente civili alla disciplina statale).

Su ben diverse basi era fondata la concezione fascista, frutto della fiducia hegeliana nella onnipotenza dello Stato. Basti ricordare che, poco più di due anni prima, il 18 ottobre 1926, Giovanni Gentile aveva pronunciato un duro discorso contrario alla accettazione della sovranità della Chiesa, unica ed esclusiva apparentogli la sovranità dello Stato. Tutto ciò che è spirituale -egli aveva affermato, prendendo le distanze sia dal pensiero liberale sia da quello cristiano- deve essere sì "tutto libero", purché "dentro la grande sfera anch'essa spirituale dello Stato".

A fronte di una siffatta sfida ideologica, si può ben comprendere la disponibilità del Papa a trattare perfino "con Belzebù in persona", pur di dare tutela piena nell'ordine civile al matrimonio canonico, ponendo termine al sistema del doppio regime caratterizzante il periodo storico precedente, sin da quando, nel 1861, lo Stato liberale aveva introdotto l'obbligatorietà del matrimonio civile come corollario della impostazione separatista nei rapporti tra Stato e Chiesa.

Parimenti si può ben intuire la soddisfazione del Pontefice per l'*incipit* dell'art.34, che vede lo Stato stesso -grazie peraltro al declino in quel momento dell'attualismo gentiliano- non solo respingere ogni concezione separatista, ma addirittura dare totale riconoscimento civile al matrimonio canonico e alla relativa giurisdizione ecclesiastica: "Lo Stato italiano -è proclamato appunto nel comma 1 dell'art. 34 Concordato lateranense- volendo ridonare all'istituto del matrimonio, che è base della famiglia, dignità conforme alle tradizioni cattoliche del suo popolo, riconosce al Sacramento del matrimonio, disciplinato dal diritto canonico, gli effetti civili".

Il sostanziale automatismo dell'efficacia civile del matrimonio e delle cause di nullità è in definitiva uno strumento di salvaguardia della concezione matrimoniale della Chiesa contro tentativi e tentazioni di intromissioni giurisdizionaliste dello Stato, siano esse di derivazione liberale o hegeliana, di uno o altro dei due filoni culturali che sino allora avevano animato la politica governativa italiana e che in molti aspetti erano tra loro diametralmente opposti, tranne che nella esaltazione della sovranità dello Stato su qualunque settore della vita dei consociati .

## **2. La revisione concordataria e la sua "parlamentarizzazione"**

Anche in età democratica, quando viene avviato il processo della revisione concordataria con la approvazione alla Camera dei deputati della mozione Zaccagnini-Ferri- La Malfa 5 ottobre

1967 (che invita il Governo a prospettare alla Santa Sede “l’opportunità di riconsiderare talune clausole del Concordato in rapporto alla evoluzione dei tempi ed allo sviluppo della vita democratica”), la materia matrimoniale, insieme alla disciplina degli enti e dell’istruzione religiosa nella scuola pubblica, continui ad essere centrale.

Sia da parte vaticana sia da quella parte italiana, che politicamente si ispira ai valori del magistero sociale della Chiesa e che diventa il perno della maggioranza governativa, ci si adopera per salvaguardare la disciplina canonica del matrimonio da indebite intromissioni dello Stato.

Ma, alla fine degli anni sessanta dello scorso secolo -quando inizia il percorso politico della revisione -, comincia ad affacciarsi un ripensamento sull’automatismo. Con uno di quei paradossi di cui è ricca la storia, proprio nello Stato democratico retto da una Costituzione, che pone tra i suoi “Principi fondamentali” il pluralismo delle istituzioni e la sovranità della Chiesa (la cui negazione era stata in età liberale la ragione della fiera opposizione del Pontefice alla Legge delle Guarentigie), si assiste infatti ad un sussulto di statalismo. Si ingaggia una lotta contro l’automatismo del sistema concordatario matrimoniale.

L’obiettivo è, per dirla con una espressione figurata, adagiare la disciplina canonica matrimoniale sul letto di Procuste della disciplina civilistica, così da riconoscere la prima solo se coincidente con la seconda. Ve ne è l’eco anche nei dibattiti parlamentari, che accompagnano il percorso del negoziato con una procedura (così detta “parlamentarizzazione”) anomala quanto alla natura internazionalistica del Concordato, che tuttavia il Governo accetta, ritenendo necessario coinvolgere il Parlamento in un tema direttamente incidente sulla pace religiosa.

La argomentazione prevalente dei nemici dell’automatismo è, insieme al principio di inderogabilità della giurisdizione (art.24 Cost.), il rispetto del principio di eguaglianza (art.3), scosso a loro parere dal fatto che i cittadini italiani siano sottoposti ad un regime diverso, a seconda che contraggano matrimonio cosiddetto concordatario o matrimonio civile.

E’ una interpretazione debole, poiché il principio di eguaglianza significa “dare a ciascuno il suo”, non “a tutti l’eguale”, come già la dottrina liberale di Francesco Ruffini aveva lucidamente teorizzato e come anche la Corte costituzionale avrebbe poi precisato, per giunta in tempi inclini al ridimensionamento della efficacia civile del sistema concordatario.

Ma questa interpretazione comincia ad essere prospettata dagli eredi politici di quel separatismo, serpeggiante già nel dibattito all’Assemblea costituente durante la discussione dell’art. 7 e che riemerge con l’obiettivo, più o meno dichiarato, di smantellare o almeno erodere i cardini del matrimonio così detto concordatario, contrastando gli argomenti di coloro che, al contrario, ritengono il matrimonio medesimo non solo accettabile, ma conforme alle linee pluralistiche di uno Stato autenticamente laico e democratico.

Per prendere due opposte posizioni di significativi esponenti politici nel primo dibattito parlamentare del 4 ottobre 1967, Guido Gonella afferma che la materia matrimoniale è una di quelle “nelle quali sta per noi la ragione di essere prima del Concordato, e senza le quali la pace religiosa sarebbe sicuramente e definitivamente compromessa”; Lelio Basso invece considera la disciplina matrimoniale concordataria “una legge pasticcio”, “anche -egli dice- a causa degli indirizzi giurisdizionali della nostra magistratura”, così da concludere: “urgenza ristabilire il principio di eguaglianza per quanto riguarda gli effetti civili del matrimonio e l’autorità della giurisdizione statale sulla disciplina della cellula familiare”.

Tra questi due punti contrapposti varie posizioni intermedie vivacizzano i molti dibattiti parlamentari successivi a quello iniziale. Pochi sono per il mantenimento del sistema del ’29 (per nostalgia del regime fascista lo sono ovviamente gli esponenti del M.S.I); i più sono favorevoli a qualche aggiustamento in sede di trascrizione; alcuni chiedono una maggiore simmetria tra matrimonio civile e matrimonio religioso in favore dunque di una attenuazione dell’automatismo anche per il momento della esecutività delle sentenze; altri vede in un

eventuale ritorno al doppio regime matrimoniale una forma comunque accettabile di separatismo, che, se travolge il matrimonio concordatario, di per sé non travolge la validità generale del sistema concordatario.

Giova qui ricordare, al fine di comprendere le posizioni differenziate della sinistra, come nel dibattito alla Camera 7 aprile 1971 l'on. Nilde Iotti ponga l'accento sull'esigenza di "fissare il valore del matrimonio religioso per l'Italia", indicando come via percorribile quella del "rispetto della autonomia dei singoli che contraggono matrimonio" e, in risposta ad una vivace interruzione dell'on. Eugenio Scalfari, affermi che un accordo siglato secondo una simile linea revisionista "non sarebbe affatto un cadavere".

### **3. La controversia diplomatica sul divorzio**

Quasi contemporaneamente all'avvio (alla fine del 1967) del percorso politico della revisione concordataria, l'introduzione del divorzio porta ad un irrigidimento nei rapporti tra Stato e Chiesa, poiché la relativa legge (1 dicembre 1970, n. 898) si riferisce non solo allo scioglimento dei matrimoni regolati dal diritto dello Stato, ma anche alla cessazione degli effetti civili del matrimonio così detto concordatario, regolato cioè dal diritto canonico e trascritto nei registri dello stato civile.

Di qui l'accusa vaticana di *vulnus* al Concordato e la interruzione temporanea delle trattative. Lo stesso dibattito parlamentare riprende solo nel 1976, con la presentazione da parte dell'allora Presidente del Consiglio, Giulio Andreotti, alla Camera dei deputati della I Bozza ("Proposte preliminari di revisione del Concordato"), essendosi nel frattempo attenuate le polemiche sulla introduzione del divorzio.

Non staremo ora a riprendere i molti argomenti esposti a favore o contro il *vulnus* prodotto dalla legge divorzista.

Ci preme qui sottolineare che la controversia diplomatica non verte solo sull'estensione del divorzio al matrimonio canonico, che la Santa Sede qualifica, anche in via ufficiale, come violazione degli impegni concordatari, assunti dallo Stato, a riconoscere il matrimonio canonico in tutte le sue qualità essenziali, prima tra le quali è l'indissolubilità.

La controversia diplomatica ha ad oggetto anche un punto cardine dell'intera normativa e che continuerà ad essere motivo di discussione: la riserva di giurisdizione al giudice ecclesiastico per ciò che attiene al vincolo matrimoniale. Tema -vi torneremo più avanti- che, nonostante diventi l'invalidabile limite al di là del quale la Santa Sede non accetta modifiche, neppure l'Accordo di revisione concordataria risolve, sicché a tutt'oggi esso può dirsi controverso.

Già in sede diplomatica comincia a vacillare il sistema dell'automatismo, ritenendosi evidentemente da parte governativa italiana che una difesa più rigorosa di esso non avrebbe avuto in Parlamento un adeguato sostegno e che pertanto una linea più morbida e più tattica riguardo a qualche modifica avrebbe consentito di salvaguardare la riserva di giurisdizione, la parte, cioè, della disciplina concordataria matrimoniale, alla quale la Santa Sede non poteva certo rinunciare, stante la natura sacramentale del contratto matrimoniale.

Pochi lo hanno evidenziato. Ma, nell'illustrare il contesto in cui è maturato l'Accordo di revisione concordataria, ci pare utile ricordare come già nella Nota italiana 16 giugno 1970, con l'obiettivo di difendere la riserva, si avallino possibili correttivi al sistema del 1929, dandosi con ciò il primo segnale politico di parte governativa in favore di una accettabile attenuazione dell'automatismo, che a lungo aveva caratterizzato non solo le tesi della dottrina prevalente, ma anche la applicazione pratica della normativa concordataria.

La Nota nega infatti che il rapporto giuridico matrimoniale disciplinato dal diritto canonico sia recepito come tale dall'ordinamento italiano. E, se continua a giustificare la riserva di giurisdizione, usa comunque argomenti ispirati ad una sorta di pragmatismo, non inconsueto del resto nella politica di ogni tempo, che è pur sempre l'arte del possibile.

Essa, infatti, anziché fondarsi -al seguito della migliore dottrina, peraltro accolta anche dalla giurisprudenza costituzionale- sulla logica consequenzialità tra riconoscimento del Sacramento del matrimonio e sua sottoposizione alla giurisdizione ecclesiastica matrimoniale, giustifica la riserva “in relazione alla maggiore larghezza del diritto canonico in materia”, nonché in considerazione di ragioni pratiche di economia processuale: “al fine -è detto- di evitare una pregiudizievole pluralità di processi”.

Quanto in particolare alla procedura di delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale, che nel sistema del '29 prevedeva un controllo solo formale della Corte d'Appello, si comincia a recepire l'idea che l'esame riservato ad essa abbia natura di delibazione di sentenza straniera, ancorché con una significativa precisazione: che occorre “quanto meno quel giudizio meno penetrante che è previsto da alcune convenzioni internazionali”.

Insomma alcuni pilastri dell'automatismo cominciano a vacillare, ma non la riserva di giurisdizione.

#### **4. La frattura tra società civile e società religiosa**

La frattura tra Stato e Chiesa, causata dalla legge divorzista, diventa frattura tra società civile e società religiosa quando si decide di portare il problema nelle piazze, sottoponendo la legge sul divorzio a referendum (il primo della nostra storia repubblicana), che, contrariamente alle attese dei proponenti, nel 1974 approva la legge divorzista.

Vi è chi ha osservato che fu un errore politico della DC andare al referendum. Non sta a me dare una valutazione positiva o negativa. Certo è che dall'una e dall'altra parte gli interventi furono di notevole impegno etico e di ammirevole spessore culturale, quali in prosieguo difficilmente si sarebbero ripetuti e che oggi purtroppo sono ben rari.

Per indicare qualche momento storico significativo di una temperie fortemente conflittuale, ma ricca di stimolanti riflessioni, ricordo il I Convegno nazionale di Diritto ecclesiastico su “Individui gruppi, confessioni religiose nello Stato democratico”, convocato a Siena nel 1972 (30 novembre-2 dicembre). Un gruppo di intellettuali e politici, fieramente e radicalmente anticoncordatari, mettono al centro del Convegno la proposta di legge (on. Lelio Basso) di abolizione dell'art. 7 Costituzione italiana, facendo di esso una chiamata a raccolta dei più autorevoli studiosi dei due schieramenti. E' così vivace la contrapposizione tra laici e cattolici da evocare la contrapposizione storica tra guelfi e ghibellini.

Il clima del tempo è tutto in una ironica e realistica domanda del sen. Guido Gonella, la figura più rappresentativa dell'intera trattativa, con la nomina nel 1968 a Presidente dapprima della Commissione governativa (che conclude i suoi lavori nel 1969) e poi, dal 1976, della Commissione bilaterale italo-vaticana, che avrebbe accompagnato il negoziato. Egli dà vita anche ad una apposita rivista “Documentazioni di *Iustitia*” come palestra per proposte ed opinioni specie di parte cattolica. In quegli anni al prof. Giacchi ed a me, che lo incontravamo come suoi esperti, egli chiedeva: “Perché in Italia i professori di diritto ecclesiastico sono prevalentemente di diritto anticcclesiastico?”

Il contesto storico insomma di allora è profondamente mutato anche nella scienza del diritto, che vede il filone più laicista ingrossarsi rapidamente.

E se certamente la sinistra è la più critica riguardo al sistema del '29, nel suo interno le posizioni sono così differenziate, da consentire di intravedere la possibilità di un negoziato certamente difficile, ma che avrebbe potuto sfociare in posizioni alla fine accettabili anche dalla Sede Apostolica.

Basti una notazione: quasi in risposta alla proposta (discussa appunto a Siena) dell'on. Basso di abrogazione del Concordato attraverso la abrogazione dell'art. 7 Costituzione, gli on. Berlinguer, Natta e Jotti, con interpellanza 19 luglio 1974, invitano il Governo a

“intraprendere un negoziato con la Santa Sede per modificare il Concordato”, auspicando un esito sollecito e positivo del medesimo.

Si ricrea insomma quell'asse tra cattolici e comunisti, che, in seno alla Assemblea costituente, aveva determinato il varo dell'art.7 Costituzione.

### **5. Gli interventi della Corte costituzionale**

Nell'illustrare il contesto in cui matura l'Accordo di revisione concordataria 18 febbraio 1984, non si può certo trascurare un passaggio istituzionale di evidente importanza: cioè che la questione si sposta presto sul fronte dell'ordinamento giuridico dello Stato italiano.

L'occasione storica di questo spostamento è data dai dubbi di legittimità costituzionale della legge divorzista, che arrivano alla Corte costituzionale in conseguenza dell'estensione del divorzio ai matrimoni concordatari.

Due sentenze, 8 luglio 1971 n. 169 e 11 dicembre 1973 n. 176, confermano la piena legittimità dello Stato italiano di disporre il divorzio nei confronti di qualunque vincolo coniugale civilmente rilevante. Ritenendo gli impegni assunti dallo Stato italiano in sede concordataria come limitati al solo atto (*matrimonium in fieri*) e non al rapporto (*matrimonium in facto esse*), la Corte restringe infatti l'esclusività della giurisdizione al solo momento costitutivo (ossia al giudizio sulla validità o nullità del matrimonio), escludendo l'estensione al rapporto coniugale e ad eventuali pronunce (come appunto quelle di divorzio), che riguardino il suo mantenimento o il suo venir meno nell'ordine italiano. Decisione peraltro assai criticata da quella dottrina che, ben a ragione, fa osservare che la legge divorzista non tocca solo quegli “effetti meramente civili” che anche nel sistema del '29 erano di esclusiva competenza dello Stato, ma incide sullo stesso atto di matrimonio, l'indissolubilità essendo proprietà essenziale e non mero effetto del matrimonio canonico.

Sempre nel 1971 la Corte afferma che l'art. 7 Costituzione deve essere interpretato nel senso che nessuna norma concordataria possa derogare ai “principi supremi” dell'ordinamento costituzionale (sentenza n. 30 e poi nn. 31 e 32), e pertanto assoggetta a tale sindacato le norme concordatarie in materia matrimoniale.

A poco valgono le obiezioni di una parte della dottrina, che fa notare come la categoria dei principi supremi, oltre ad essere di difficile delimitazione, sia un artificio incongruente con una Costituzione rigida, e che la Corte, così sentenziando, in realtà faccia indebita opera di legislatore costituzionale, sottraendo competenze al Parlamento. A queste obiezioni risponde un'altra parte della dottrina che quella categoria dei principi supremi cerca invece di legittimare.

Come spesso avviene, del dubbio dottrinale si avrà qualche eco anche nel dibattito parlamentare, che accompagna la revisione concordataria.

Significativo ad esempio uno scambio di battute, sia pure a distanza di tempo, tra un giurista liberale ed un giurista cattolico entrambi parlamentari, l'on. Bozzi e l'on. Bonifacio. E' ironica, ma certo non infondata, la domanda posta dal liberale Bozzi durante la discussione parlamentare del 1976 relativamente alla proposta -accolta nella prima bozza e poi comunque abbandonata- di affidare alle Corti d'Appello il vaglio della rispondenza delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale ai “principi supremi”: “Faticosamente si può individuare un principio supremo e noi ne vogliamo affidare la ricerca alle Corti di Appello in sede di delibazione, determinando una incertezza generale ed anche, diciamo, una eccessiva discrezionalità in materia tanto delicata?”. Ai dubbi sulla utilità dei principi supremi risponderà, a distanza di anni, nel 1984 (nella dichiarazione di voto finale in sede di ratifica dell'Accordo ormai stipulato tra Santa Sede e Stato italiano), Francesco Paolo Bonifacio, già Presidente della Corte costituzionale, dando una interpretazione autentica della motivazione della giurisprudenza costituzionale sui “principi supremi”. Essa è stata una “premessa –gli

dice- che facilita il nostro lavoro: sconfitta la tesi della costituzionalizzazione, è sconfitta altresì la tesi della mortificazione della sovranità dello Stato”.

Sta di fatto che la Corte stessa (già nella sentenza 1 marzo 1971, n. 32; poi nella n.175 del 1973), da un lato continua a riconoscere la piena legittimità del sistema matrimoniale concordatario nel suo complesso, opponendo a chi consideri la duplicità del sistema matrimoniale in Italia lesiva della eguaglianza (art. 3 Cost.) l’argomento che i cittadini hanno libertà di scelta in ordine al tipo di matrimonio da celebrare; d’altro lato comincia a ridimensionare l’automatismo nella materia della trascrizione, ammettendone l’impugnazione quando una delle due parti sia incapace di intendere e volere al momento della celebrazione, con la conseguenza dunque che in tal caso gli effetti civili del matrimonio canonico possono essere travolti.

Aperta la via del ridimensionamento dell’automatismo, più avanti nel tempo, nel 1982 (sentenza 2 febbraio, n. 16) viene dichiarato intrascrivibile il matrimonio religioso contratto dal minore di età (nel 1975 la riforma del diritto di famiglia aveva elevato a 18 anni l’età minima per contrarre matrimonio civile).

Pur continuando a considerare la riserva di giurisdizione non solo conforme alla Costituzione, ma coerente logicamente (“Se il negozio cui si attribuiscono gli effetti civili, nasce nell’ordinamento canonico e da questo è regolato nei suoi requisiti di validità, è logico corollario che le controversie sulla validità siano riservate alla cognizione degli organi giurisdizionali dello stesso ordinamento”), la Corte costituzionale (sent.18/1982) ritiene poi legittimo un controllo delle sentenze ecclesiastiche da parte della Corte d’Appello di tipo non più solo formale, ma più penetrante.

Essa infatti dichiara conforme a Costituzione il principio -nel frattempo adottato da una parte della giurisprudenza di merito ed accolto dalla Cassazione, Sezioni Unite comprese- secondo il quale la Corte d’Appello non possa limitarsi ad un esame di mera regolarità formale della sentenza ecclesiastica, ma debba accertare che la pronuncia ecclesiastica non contenga disposizioni contrarie all’ordine pubblico italiano e sia frutto di un procedimento all’interno del quale sia stato osservato il diritto di difesa.

In conseguenza degli stessi principi, la stessa sentenza 18/1982, giunge persino ad incidere direttamente sulla competenza propria ed esclusiva della Chiesa attinente ai poteri del Pontefice, tutelata dall’art. 34 Concordato, per dichiarare illegittima l’esecutività dei provvedimenti pontifici di dispensa da matrimonio rato e non consumato.

Insomma la giurisprudenza costituzionale, anche a costo di forzare i limiti del sindacato di legittimità con modifiche extra-costituzionali, che rappresentano una vera e propria rottura del sistema in quanto estranee alle vie previste dal c. 2 dell’art.7, inizia ad erodere l’automatismo, senza tuttavia travolgere radicalmente il sistema concordatario del 1929, del quale viene preservato il principio della riserva di giurisdizione.

Il diritto così “prodotto” dalla Corte diviene fonte cogente della revisione, stante l’esigenza di armonizzazione costituzionale ad essa sottesa.

## ***6. La ricomposizione della frattura: l’art. 8 dell’Accordo di revisione concordataria***

Il testo finale della lunga e complessa opera di revisione, cioè l’art. 8 dell’Accordo 18 febbraio 1984, presenta molte cicatrici provocate da discutibili anche se forse inevitabili mediazioni politiche, per giunta non sempre tradotte in felici categorie giuridiche.

Ne è prova anche il linguaggio utilizzato. La Santa Sede si limita a “prendere atto” dei nuovi casi di intrascrivibilità (art.8 c.2); essa “sente l’esigenza di riaffermare il valore immutato della dottrina cattolica sul matrimonio e la sollecitudine della Chiesa per la dignità ed i valori della famiglia, fondamento della società”; con riferimento alla applicazione alle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale del procedimento di delibazione previsto dalla legge italiana per le sentenze straniere è precisato che “si dovrà tener conto della specificità

dell'ordinamento canonico dal quale è regolato il vincolo matrimoniale che in esso ha avuto origine" (art.4 Protocollo Addizionale, in relazione all'art.8, lett. b). Sono insomma diversi i punti in cui il testo lascia intravedere uno sforzo di composizione di assunti tra loro contrastanti, come la tentazione dello Stato di recuperare quanta più sovranità e la determinazione della Chiesa a non cedere là dove sia in gioco la propria specificità.

Esso ha comunque il merito di ricomporre la frattura tra società civile e società religiosa, confermando la scelta di fondo per il mantenimento del così detto matrimonio concordatario, che, in certi momenti del percorso riformatore, sembrava potesse essere sostituito dal ritorno al doppio regime matrimoniale.

Nel recepire il diritto prodotto dalla Corte costituzionale, l'art. 8 attenua l'automatismo sia nel procedimento di trascrizione sia in quello di esecuzione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale.

Rispetto alla disciplina del '29 vengono infatti ampliati i casi di intrascrivibilità; si dà un'autonoma rilevanza alla volontà degli sposi in ordine alla trascrizione; si modifica il regime della trascrizione tardiva; non si parla più di effetti civili per le dispense pontificie da matrimonio rato e non consumato; si sottopongono, ai fini della loro esecutività in Italia, le sentenze ecclesiastiche di nullità ad un vaglio analogo a quello previsto per la delibazione di sentenze straniere quale disciplinato dagli artt. 796 ss. c.p.c. (norme poi abrogate dalla riforma del diritto internazionale privato con l'art. 73 della legge 31 maggio 1995, n.218), ma che comunque tenga conto della "specificità dell'ordinamento canonico" (art.4 lett. b del Protocollo Addizionale); il provvedimento della Corte d'Appello non è più un'ordinanza, ma una sentenza.

Non è questa la sede per affrontare singole "tecnicità" giuridiche, sulle quali peraltro la dottrina presenta un ventaglio di posizioni interpretative.

Va piuttosto rilevato che sul punto più delicato dell'intera trattativa, cioè la riserva di giurisdizione ecclesiastica, il testo tace.

Nell' esegesi di questo silenzio si presentano, già nel corso della trattativa, due opposte tesi, a favore e contro la riserva, che animano un contrasto dialettico, basato su considerazioni logiche e testuali, destinato ad acquietarsi solo dopo che la sentenza della Corte costituzionale 18/1982 valuta la riserva logicamente coerente in sé e con i principi costituzionali. Lo dimostra l'esame delle bozze successive al 1982, che non presentano tracce di abbandono alcuno della riserva di giurisdizione, mentre rivelano una specifica attenzione a modificare il testo del '29, affidando alla Corte d'Appello il vaglio delle sentenze ecclesiastiche di nullità sotto il profilo del rispetto dell'ordine pubblico italiano, processuale e sostanziale.

Anche successivamente all'Accordo di revisione, che nulla dice sulla riserva di giurisdizione ecclesiastica, la Corte ribadisce nella sentenza 1 dicembre 1993 n.421 la validità della tesi della sopravvivenza logica della riserva di giurisdizione: e lo fa in nome del principio di laicità dello Stato, dichiarato dalla medesima in precedenza come principio supremo (sentenza 203 del 1989).

Ma la dottrina "anti-riserva" continua la sua battaglia, talvolta spostando l'obiettivo su un altro interrogativo: se cioè il nuovo sistema configuri una giurisdizione concorrente, nel senso che competenti a giudicare della nullità del matrimonio canonico siano sia il giudice civile che il giudice ecclesiastico. Interrogativo che dagli oppositori alla efficacia civile delle cause ecclesiastiche di nullità viene inteso non nel senso che le due giurisdizioni siano chiamate a pronunciarsi l'una successivamente all'altra, dapprima cioè la giurisdizione ecclesiastica e poi quella della Corte d'Appello (sul che non vi sarebbe alcun problema); ma piuttosto nel senso che tra esse vi sarebbe alternatività.

Questa tesi ha accoglienza anche in parte della giurisprudenza italiana ed è ripresa niente meno che dalle Sezioni Unite della Cassazione (sentenza 13 febbraio 1993, n.1824).



Essa trova una radice storica politico-istituzionale nelle indeterminate e perciò plurivoche affermazioni dell'allora Presidente del Consiglio Craxi che, nel dibattito al Senato (25 gennaio 1985) auspica (non dunque impone come cogente) "un regime di radicale superamento della riserva di esclusiva giurisdizione", affermando esservi nella normativa concordata "concorso tra la giurisdizione dello Stato e la giurisdizione della Chiesa", così che si sarebbe passati "dal regime di unione imperfetta" ad un "regime matrimoniale di separazione imperfetta"; affermazioni riprese poi nel discorso alla Camera (20 marzo 1985). Queste parole sono subito interpretate da taluno come prova dell'intenzione del Governo di mantenere sì la riserva, ma non esclusiva bensì alternativa, con la conseguenza che, secondo questa tendenza interpretativa, in base al principio della prevenzione ("*Prior in tempore, potior in iure*") basterebbe ad una delle parti adire il giudice civile per bloccare definitivamente la delibazione della sentenza ecclesiastica (art.797 n.6 c.p.c. ora abrogato).

Ad interpretazioni tanto distorsive, la Santa Sede replica con quel passo diplomatico che viene di regola utilizzato prima di procedere alla ben più pesante denuncia di violazione dell'Accordo concordatario, cioè con una Nota verbale, che, tra l'altro, mette a tacere, almeno nell'immediato, quelli voci dottrinali che, maliziosamente, interpretavano il silenzio della Santa Sede come implicita accettazione del venir meno della riserva di giurisdizione.

Al discorso pronunciato alla Camera dal Presidente del Consiglio il 20 marzo 1985, e prima che avvenga lo scambio degli strumenti di ratifica (3 giugno 1985), il Consiglio per gli Affari Pubblici della Chiesa risponde infatti con Nota verbale 31 maggio 1985, ribadendo la non decadenza della esclusività della riserva e precisando che l'affermazione circa il concorso tra le due giurisdizioni "può essere condivisa solo nel senso che le sentenze dichiarative della nullità del matrimonio, per essere operanti nell'ordinamento dello Stato hanno bisogno del concorso della giurisdizione statale, e che solo dopo la pronuncia della Corte d'Appello (ora con procedimento ad impulso delle parti interessate) la sentenza canonica di nullità è efficace anche di fronte allo Stato"; "Soltanto così -prosegue la Nota, citando testualmente alcune espressioni del Presidente Craxi- si può asserire, come è detto poco oltre nello stesso discorso, che 'l'Accordo del 1984 disciplina l'istituto del matrimonio nel rispetto dell'indipendenza dei due ordinamenti' e che 'il concorso delle due giurisdizioni nel giudizio sulla validità del matrimonio concordatario importa una collaborazione dello Stato e della Chiesa nella concreta realizzazione di un importante aspetto della libertà religiosa'".

La questione della riserva insomma si ricolloca a livello diplomatico, come già a suo tempo la questione del divorzio, ancora una volta rivelandosi questione irrinunciabile per la Chiesa.

I concetti della suddetta Nota vengono ribaditi successivamente in altre Note, l'ultima delle quali è del 2000. E' pertanto contrastante con quanto precisato più volte in sede diplomatica che alcune Corti d'Appello di sedi pure autorevoli, come Milano, continuano a dichiarare decaduta la riserva di giurisdizione. Sulla scorta di questa giurisprudenza, per giunta, non è insolito trovare nei libri usati per la preparazione all'esame di avvocati o magistrati la affermazione secondo la quale deve ritenersi ormai scontato che il Concordato revisionato abbia tolto di mezzo la riserva di giurisdizione ecclesiastica. A vent'anni dal Concordato, è più che mai auspicabile che lo Stato italiano lealmente si adegui alle Note verbali della Santa Sede sul punto.

### ***7. I riflessi paradossali della riforma del diritto internazionale privato***

Le divergenze interpretative continuano anche quando il legislatore italiano, nel 1995, introduce una radicale riforma del diritto internazionale privato, che produce altre incertezze valutative in ordine alla sua applicabilità al sistema concordatario matrimoniale.

Non vi è ora tempo per approfondire i molti aspetti di queste divergenze, ma almeno uno è necessario qui menzionare: i riflessi della nuova disciplina internazional-privatistica sulle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale.

A seguito della approvazione della legge 218/95, che abroga il procedimento di delibazione ex artt.796 ss. c.p.c, richiamato nell'Accordo concordatario 18 febbraio 1984, ed al suo posto introduce una forma di riconoscimento automatico delle sentenze straniere (artt. 64 ss.), sia pure a determinate condizioni, ci si domanda se questa legge possa agevolare il ritorno a quell'automatismo dell'efficacia civile delle sentenze ecclesiastiche matrimoniali, previsto originariamente nel Concordato del '29, ed attenuatosi in conseguenza, come si è ampiamente detto sopra, dapprima della giurisprudenza costituzionale e poi della revisione concordataria. Poiché l'art. 2 della legge in questione fa salva "l'applicazione delle convenzioni internazionali in vigore in Italia", tra le quali certamente è (stante la natura di trattato internazionale) l'Accordo di revisione del 1984, una parte della dottrina intende il riferimento del Protocollo Addizionale alla "applicazione degli artt.796 e 797 c.p.c." come un rinvio dinamico alle condizioni previste dalla legge italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere (come afferma l'art.8, n.2 lett. c) e pertanto lo sostituisce con gli artt. 64 ss. della legge 218, con la conseguenza dunque di ritenere applicabile il riconoscimento automatico anche alle sentenze ecclesiastiche. Altri per contro -non senza ragione, anche al fine di non avallare il principio che una legge unilaterale dello Stato possa modificare un patto concordatario- fanno osservare che un simile risultato, certamente favorevole all'efficacia automatica nell'ordine civile della giurisdizione ecclesiastica, richiederebbe formalmente un previo accordo con la Santa Sede, trattandosi di materia soggetta a disciplina pattuita in sede bilaterale con la scelta non di un generico richiamo alla legge italiana bensì a quel procedimento specificamente disciplinato dagli artt. 796 e 797 c.p.c.

Il D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396 accoglie questa seconda interpretazione e risolve ogni dubbio: considera le sentenze pronunciate all'estero di nullità, scioglimento o cessazione degli effetti civili, come direttamente trascrivibili, salvo contestazione; conferma invece il percorso obbligato di delibazione da parte della Corte d'Appello per le sentenze ecclesiastiche (art. 63, c.2, lett. g-h).

Oggi pertanto ci troviamo di fronte ad una situazione paradossale. In base alla legge 218/95 e al D.P.R. 396/2000 sono infatti efficaci in Italia in modo automatico le sentenze di Paesi sconosciuti anche privi di specifico collegamento con l'Italia (anzi soprattutto di essi, poiché con i Paesi più conosciuti l'Italia ha pattuito convenzioni bilaterali o aderito a convenzioni multilaterali, che derogano alla legge 218/1995, in virtù del già ricordato art.2, c.1) ed ispirati a principi del tutto diversi dai nostri (si pensi, proprio in materia matrimoniale, al diritto islamico); le sentenze ecclesiastiche, invece, benché appartenenti ad un ordinamento ben noto e dal quale il nostro diritto ha spesso mutuato principi fondamentali (ad es. in alcuni profili della riforma del diritto di famiglia nel 1975), continuano ad essere soggette al procedimento di delibazione della Corte d'Appello, con i controlli più penetranti dei quali si è a lungo sin qui detto.

Insomma prima del 1995 vi era un regime speciale derogatorio rispetto al diritto comune, che favoriva le sentenze ecclesiastiche in ragione della "specificità dell'ordinamento canonico", e prevedeva invece per l'efficacia civile delle sentenze straniere un giudizio di delibazione assai più rigoroso, compreso il riesame nel merito. Dopo il 1995 invece, in presenza di determinate condizioni, le sentenze straniere godono di un riconoscimento automatico senza ricorso ad alcun procedimento preventivo. Poiché le prime di regola si riferiscono a cittadini italiani e le seconde, di regola, a cittadini stranieri, vi è oggi una evidente disparità di trattamento a svantaggio dei cittadini italiani, per giunta nella delicatissima materia dello *status personae*.

Né una riforma della legge matrimoniale -peraltro auspicabile, essendo ancora vigente la legge così detta matrimoniale 27 maggio 1929 n.847- potrebbe aggiustare questa curiosa situazione, stante appunto il limite di quanto concordatariamente pattuito, che tuttavia oggi si è trasformato in una vera camicia di forza in danno alla efficacia civile della giurisdizione ecclesiastica matrimoniale. Per porre rimedio a ciò occorre una nuova pattuizione

concordataria, che non dovrebbe essere difficile ottenere e che applichi anche alla efficacia civile delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale l'automatismo, secondo criteri e limiti analoghi a quanto la legge 281/1995 fa per le sentenze straniere.

Un punto va comunque segnalato come indiretto effetto positivo del nuovo diritto internazionale privato italiano: cioè che la *ratio* del nuovo sistema italiano va nel senso di aprire l'ordinamento italiano ad un ampio ed automatico accoglimento delle sentenze straniere. Rispondendo ad una logica universalistica così ampia da dilatare perfino le maglie dell'art.11 della Costituzione (che testualmente afferma che l'Italia "consente, in condizione di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le Nazioni") e che è del tutto opposta al mito dell'unica sovranità dello Stato, indirettamente gioca a favore del mantenimento della riserva di giurisdizione dei Tribunali ecclesiastici.

Il mito dell'esclusivismo giuridico statale ha infatti avuto grande parte nelle argomentazioni dei sostenitori del venir meno della riserva di giurisdizione ecclesiastica, che hanno spesso lamentato la sovranità perduta dallo Stato in favore della sovranità della Chiesa. Se il nuovo sistema non solo non è chiuso ai valori provenienti da altri ordinamenti, ma addirittura rinuncia alla propria sovranità giurisdizionale in favore persino di ordinamenti stranieri, che presentino principi radicalmente diversi da quelli italiani, può dirsi sostanzialmente svuotata la tesi che risolve il silenzio del legislatore concordatario sulla riserva di giurisdizione ecclesiastica come negazione di essa.

## **8. Questioni aperte**

Con quanto sin qui detto non abbiamo esaurito ogni problema.

8.1) Non ci siamo occupati ad esempio di un recente indiretto attentato alla efficacia della giurisdizione ecclesiastica matrimoniale, operato non da qualche Corte d'Appello italiana, bensì dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. Mi riferisco alla sentenza 20 luglio 2001, con la quale la Corte di Strasburgo, in riferimento ad una sentenza di delibazione della Corte d'Appello di Firenze, ha affermato che vi è stata violazione del diritto di difesa ed ha conseguentemente condannato lo Stato Italiano.

Come avviene sempre davanti alla Corte di Strasburgo, oggetto del giudizio non era tanto il sistema delle norme, ma la situazione di fatto derivante dalla sua applicazione concreta. Nel caso di specie, dunque, non si è messo a confronto il procedimento concordatario matrimoniale con l'art.6 della Convenzione europea, ma si è valutato se nel procedimento di esecutività di una specifica sentenza ecclesiastica emessa a seguito di procedimento canonico documentale fosse o no stato rispettato il diritto di difesa alla luce dei "principi dell'equo processo".

La sentenza non ha una portata generale, ma i principi che essa enuncia possono nel futuro creare qualche scossa di assestamento interordinamentale.

Può infatti avvenire che le Corti d'Appello, al fine di porre lo Stato italiano al riparo da eventuali condanne della Corte di Strasburgo, disattendano l'ormai consolidato principio giurisprudenziale in materia di diritto di difesa, che già la sentenza 18/1982 della Corte costituzionale aveva considerato come "principio supremo" solo nel "nucleo più ristretto ed essenziale" e che poi la Cassazione aveva ulteriormente delimitato. Si tratta di principio che in sede di delibazione della Corte d'Appello dovrebbe tuttora considerarsi valido parametro della conformità della sentenza canonica all'ordine italiano, tanto più che, nel frattempo, sia l'ordinamento canonico che l'ordinamento italiano hanno ulteriormente rafforzato le rispettive norme di garanzia di un giusto processo: il *Codex iuris canonici* del 1983 ha non solo modificato varie norme processuali in senso più accusatorio (rispetto al sistema precedente), ma addirittura ha fissato in una norma di rango costituzionale (il can. 221) il diritto al giusto

processo; l'ordinamento italiano con la modifica dell'art. 111 Costituzione italiana, nel garantire il "giusto processo", ha posto tra i principi comuni ad ogni processo il contraddittorio tra le parti in condizione di parità, nonché la terzietà ed imparzialità del giudice. Il diritto di difesa, insomma, che nei due ordinamenti risponde ai parametri della giurisprudenza costituzionale italiana, ha bisogno di ulteriori modificazioni? E se sì, quali le conseguenze sul sistema concordatario?

Come potrebbe altresì avvenire che anche i giudici ecclesiastici, al fine di prevenire difficoltà di deliberazione della loro sentenza, possano essere indotti a disapplicare norme vigenti, spingendo il legislatore canonico ad ulteriori modifiche.

La pronuncia europea formalmente non interviene, non avendone la competenza, né nell'ordinamento canonico né nel rapporto tra ordinamento canonico e ordinamento dello Stato, ma, ove (come è assai probabile) fosse considerata precedente da seguire, può complicare l'impostazione interordinamentale che la materia necessariamente implica. Difficile dire ora quale sarà il seguito. Certo è che ancora una volta ciò che poteva dirsi scontato, non lo è. Vi è anzi materia per l'apertura di un confronto tra Santa Sede e Stato Italiano in applicazione dell'art.14 Accordo di revisione concordataria, anche al fine di prevenire una radicalizzazione di un possibile conflitto tra giurisdizioni.

8.2) Né ci siamo occupati dei margini di tutela del coniuge economicamente più debole, che tra l'altro è alla base anche del caso Pellegrini testé menzionato.

E' tema tuttora aperto; e richiederebbe un intervento legislativo. E' doveroso qui almeno farne cenno, pur senza approfondire i molti profili che esso implica e la cui soluzione richiederebbe un coordinamento anzitutto tra nullità canonica e divorzio, ma anche tra nullità canonica e nullità civile, ed infine tra nullità civile e divorzio.

L'Accordo concordatario si limita ad affidare alla Corte d'Appello il potere di "statuire provvedimenti economici provvisori a favore di uno dei coniugi il cui matrimonio sia stato dichiarato nullo, rimandando le parti al giudice competente per la decisione sulla materia".

Ma, non essendo previsto da nessuna legge che la Corte d'Appello, nel deliberare una sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale, possa disporre conseguenze economiche in favore del soggetto debole identiche a quelle previste in caso di divorzio, non esistono meccanismi giuridici di prevenzione di una poco commendevole prassi: di adire i Tribunali della Chiesa al fine di sottrarsi agli obblighi patrimoniali fissati nella sentenza di divorzio.

Si tratta di una prassi che desta scalpore nei rapporti tra società civile e società religiosa, per i profili di iniquità che essa comporta e si presta a polemiche contro la Chiesa, accusata di tollerare che le sentenze di nullità matrimoniale siano il paravento dietro il quale si nasconde chi si rivolge ai suoi Tribunali non per ragioni di coscienza, ma per un bieco tornaconto economico.

Su questa prassi si è pronunciata più volte la giurisprudenza italiana, partendo dal discutibile assunto che è venuta meno la riserva di giurisdizione ecclesiastica per affermare ad esempio (con un artificio criticato da una parte della dottrina) che la sentenza di divorzio contiene implicita valutazione della validità del vincolo, nei limiti di un accertamento incidentale; oppure appellandosi al principio dell'intangibilità del giudicato per affermare che, se viene disposta la corresponsione di un assegno in una sentenza di divorzio, detta statuizione, una volta passata in giudicato, diventa intangibile anche se sopravviene la deliberazione di una sentenza ecclesiastica di nullità.

Ma è giurisprudenza dai fragili fondamenti giuridici e comunque non concorde, che lascia pertanto spazio a decisioni di segno contrario, con conseguenze negative sulla certezza dei rapporti giuridici.

La questione è giunta anche alla Corte costituzionale, senza tuttavia essere stata risolta.

La via maestra per ricondurre la materia a giustizia sostanziale, oltre che a certezza di fonte normativa, è la nuova legge matrimoniale, che tuttavia sta tardando, lasciando vigente l'ormai superata legge del '29, con la conseguenza di scaricare sulla magistratura ed affidare alla sua interpretazione evolutiva (in parte consolidatasi in questi primi due decenni successivi all'entrata in vigore dell'Accordo del 1984) scelte che dovrebbero essere fatte dal Parlamento. In attesa di una pur auspicabile nuova legge matrimoniale, basterebbe anche un semplice intervento legislativo di tipo settoriale, che miri ad una sostanziale equiparazione ai fini patrimoniali dei regimi conseguenti alla rottura del matrimonio. Rimarrebbe da chiarire se questo intervento debba considerarsi subordinato all'accordo con la Santa Sede. Parrebbe di no, almeno sino a che esso non venisse ad incidere su impegni concordatari assunti. E' comunque da prevedere che la soluzione di questo problema possa essere vista con favore dalla Chiesa (sia essa Santa Sede o CEI), non avendo essa nulla da guadagnare dal sospetto, dannoso per la credibilità delle strutture ecclesiastiche, che i Tribunali della Chiesa diano copertura a calcoli economici in danno di soggetti deboli.

### ***9. Breve riflessione finale***

Nel corso della presente esposizione ho cercato di inquadrare le vicende dei rapporti tra il matrimonio canonico e l'ordinamento civile nel contesto della polemica, che ha spesso contrapposto laici e cattolici e che ha accompagnato l'intera revisione concordataria soprattutto in quelle materie, come appunto il matrimonio, nelle quali più divergente era il punto di vista della Chiesa e quello dello Stato.

Per una breve riflessione conclusiva prendo ora a prestito un'antica pagina di uno dei maestri più illustri del diritto (non solo ecclesiastico) italiano, Arturo Carlo Jemolo, che tra l'altro ha partecipato al negoziato della revisione concordataria.

Nel commentare la sentenza della Corte d'Appello di Roma 26 dicembre 1879, che annullava il matrimonio contratto da Garibaldi con la contessina Raimondi, ritenendo di potere applicare la legge canonica in materia di dispensa pontificia da matrimonio rato e non consumato, Jemolo considerava questa sentenza come un "duplice ammonimento della posizione subordinata che ha il giurista; di fronte alle forze politiche ed alla pressione dell'opinione pubblica". Insieme egli insisteva sul "dovere che incombe all'uomo di studio di difendere sempre l'opinione che gli appare retta, sapendo di non fare atto d'orgoglio se vada contro l'avviso generale, quante volte comprende che non argomentazioni scientifiche, ma altre ragioni sono alla base di una certa opinione".

Anche per la nuova disciplina della efficacia civile del matrimonio canonico e della cause ecclesiastiche di nullità vale quel duplice monito. La speranza, da parte mia, è di non aver fatto atto d'orgoglio andando spesso contro l' "avviso generale".

## Bibliografia

- AA.VV., *La revisione del Concordato un Accordo di libertà*, a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Roma 1986
- AA.VV., *Dall'Accordo del 1984 al disegno di legge della libertà religiosa*, a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Roma 2000
- AA.VV., *Nuovi Accordi tra Stato e confessioni religiose*, con saggio introduttivo di GISMONDI P., Milano 1985
- AA.VV., *Il 'nuovo' Concordato*, a cura di MISTO' L., Torino 1986
- AA.VV., *Educazione e matrimonio nell'Accordo di revisione del Concordato*, Atti del Convegno promosso dalla Facoltà di Giurisprudenza della Università Cattolica (19-21 novembre 1987), Milano 1989
- AA.VV., *La disciplina del matrimonio concordatario dopo gli Accordi di Villa Madama*, a cura di VITALI E.-CASUSCELLI G., Atti del Convegno dell'Università degli Studi di Milano, Milano 1988
- AA.VV., *Delibazione delle sentenze ecclesiastiche matrimoniali e ordine pubblico*, a cura di SPINELLI L.- DALLA TORRE G., Padova 1989
- AA.VV., *Il matrimonio concordatario oggi*, Studi, a cura di BORDONALI S.-PALAZZO A., Napoli 1990
- AA.VV., *Matrimonio concordatario e tutela giurisdizionale*, a cura di CIPRIANI F., Napoli 1992
- AA.VV., *La giurisdizione della Chiesa sul matrimonio e sulla famiglia*, a cura di CARRERAS J., Milano 1998
- AA.VV., *Il matrimonio nel diritto canonico e nella legislazione concordataria italiana*, Atti del Congresso nazionale di Martina Franca, a cura di COPPOLA R., Mottola 2003
- AA.VV., *Il principio del contraddittorio tra l'ordinamento della Chiesa e gli ordinamenti statali*, Roma LUMSA 13 aprile 2002, a cura di GHERRO S., Padova 2003
- AA.VV., *La sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 20 luglio 2001*, Giornate di studio Università di Teramo 11-12 aprile 2003, Milano 2004
- BOTTA R., *Il matrimonio concordatario*, in *Il diritto di famiglia*, Trattato diretto da BONILINI G.- CATTANEO G., I, *Famiglia e matrimonio*, Torino 1997
- CARDIA C., *Ordinamenti religiosi e ordinamenti dello Stato: profili giurisdizionali*, Bologna 2003
- CAVANA P., *Dal recupero della sovranità" alla questione della laicità: la Corte costituzionale e la riserva di giurisdizione dei tribunali ecclesiastici sui matrimoni concordatari (sent. n.421 del 29 novembre 1993)*, in "Iustitia", 1994, 2, p.154 ss..
- DALLA TORRE G., *Lezioni di diritto ecclesiastico*, II ed., Torino 2002; *La riforma della legislazione ecclesiastica: testi e documenti*, Bologna 1985
- FINOCCHIARO F., *Diritto ecclesiastico*, IV edizione, Bologna 1995; *Matrimonio concordatario*, in "Enciclopedia del Diritto", Aggiornamento I, Milano 1997, p. 753 ss.; *La legge n.218 del 1995 e l'esecuzione delle sentenze straniere ed ecclesiastiche sul matrimonio (Della confusione delle idee e delle lingue)*, in "Il diritto ecclesiastico", 2000, I, p.615 ss.
- FOLLIERO M.C., *Giurisdizione ecclesiastica matrimoniale e diritto internazionale privato*, Salerno 1996; *L'esecuzione delle sentenze ecclesiastiche matrimoniali fra riconoscimento "automatico" e procedimenti "speciali"*, in "Il diritto ecclesiastico", 1997, I, p.947 ss.; *Le sentenze ecclesiastiche matrimoniali fra riconoscimento "automatico" e procedimenti "speciali"*, 2, (il biennio '98-'99, le regole del procedimento speciale e la lodevole eccezione: il caso "Toscana"), in "Il diritto ecclesiastico", 1999, I, p. 680 ss.

FREZZA, *Matrimonio concordatario nullo e assegno postmatrimoniale: una sentenza interlocutoria della Consulta*, nota a Corte costituzionale 27 settembre 2001, n.329, in "Famiglia e diritto" 2002, p. 5ss.

FUMAGALLI CARULLI O., *Sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale e limiti alla loro efficacia civile (a proposito dell'art.8 Bozza Andreotti)*, in "Il diritto ecclesiastico", 1977, I, p.236 ss.; *Società civile e società religiosa di fronte al Concordato*, con Premesse di CORECCO E.-GIACCHI O., Milano 1980; *Matrimonio religioso*, in "Novissimo Digesto", Appendice, Torino 1983; *I Patti del Laterano: Il dibattito parlamentare e le reazioni del Paese*, in *Concordato 1984: premesse e prospettive*, Atti del Convegno di studi, Arezzo 24-26 gennaio 1985, ed Quattro Venti, Urbino 1985 ; *Intervento alla Tavola rotonda L'indirizzo politico-parlamentare e la disciplina pattizia della materia matrimoniale*, in AA.VV., *La disciplina del matrimonio concordatario dopo gli Accordi di Villa Madama*, cit., p.321 ss.

GIACCHI O.- FUMAGALLI CARULLI O., *Giurisdizione ecclesiastica matrimoniale e garanzie costituzionali*, estr. da "Giurisprudenza italiana", 1976, Disp. X, parte I, Sez. I

JEMOLO A.C., *Lezioni di diritto ecclesiastico 1940-1941*, a cura degli assistenti, Roma 1941

LILLO P., *Matrimonio concordatario e sovranità dello Stato. Profili giurisdizionali*, Roma 1999

MONETA P., *Matrimonio religioso e ordinamento civile*, III ed., Torino 2002; *Nullità del matrimonio concordatario e rapporti patrimoniali*, in "Iustitia", 2004, p. 203 ss.

MANTUANO G., *Rilevanza civile del matrimonio religioso negli Stati dell'unione europea*, Ancona 1997

SARACENI G.-UCCELLA F., *Trascrizione del matrimonio. I. Trascrizione del matrimonio canonico*, in "Enciclopedia giuridica" Treccani, XXXI, Roma 1984; *Nullità del matrimonio concordatario e rapporti patrimoniali*, in "Iustitia", 2004, p.203 ss.